

## **ACCORDO QUADRO**

tra

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Vercelli, via Duomo 6, CF. 94021400026, P. IVA 01943490027, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università

e

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (di seguito denominata "Arpa Piemonte"), con sede legale in via Pio VII n. 9, a Torino, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Angelo Robotto, domiciliato per la carica presso la sede di Arpa Piemonte;

## **PREMESSO CHE**

- L'Università ha come fine istituzionale la didattica e la ricerca e ha basilare interesse ad assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti anche promuovendo rapporti di cooperazione con altri Enti e Strutture di ricerca e extra-universitarie;

- Arpa Piemonte è ente di diritto pubblico, istituito dalla Regione Piemonte con l.r. 13.04.1995 n. 60, sostituita da l.r. 26.09.2016 n. 18, preposto alle attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale e, ai sensi della legge nazionale 28.06.2016 n. 132, all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), alla predisposizione a attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale

- L'Università e Arpa Piemonte (di seguito anche "le Parti") ritengono fondamentale, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, sviluppare forme di collaborazioni allo scopo di contribuire alla disseminazione del proprio patrimonio di conoscenze a beneficio della comunità scientifica e del territorio;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA TRA LE PARTI QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – Finalità dell'accordo**

Finalità del presente Accordo Quadro è la realizzazione di una collaborazione scientifica che si svilupperà negli ambiti di competenza delle Parti.

Le attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione saranno ulteriormente definite e formalizzate mediante la stipula di appositi accordi attuativi che disciplineranno la gestione delle attività, gli aspetti operativi ed economici e l'eventuale impiego di risorse umane e strumentali, sentite le proprie Strutture interessate. Per l'Università, tali accordi potranno essere sottoscritti dai singoli Dipartimenti interessati. Le Parti metteranno a disposizione le proprie conoscenze e dotazioni, compatibilmente con le rispettive esigenze e nel rispetto delle normative esistenti e delle regolamentazioni interne e entrambe.

## Art. 2

### Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente Accordo Quadro è quello di realizzare una collaborazione scientifica e didattica in aree tematiche di comune interesse.

A mero titolo esplicativo e non esaustivo, le collaborazioni potranno riguardare le seguenti attività:

- a) Condivisione e creazione di contenuti nelle aree di competenza che mettono in relazione la prevenzione e la protezione ambientale, tra cui: inquinamento ed effetti sulla salute, cambiamento climatico, qualità dell'aria, acque superficiali e sotterranee, radioattività ambientale, suolo, ciclo rifiuti, amianto e inquinamento acustico;
- b) Promozione strumenti innovativi quali appalti verdi, produzione e consumo sostenibile e sistemi di certificazione ambientale;
- c) Collaborazione in progetti di educazione, formazione, ricerca e innovazione nell'apprendimento;
- d) Comunicazione e divulgazione

## Art. 3

### Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Le Parti si impegnano ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti, rispettando, per quanto di competenza, le previsioni della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il soggetto designato da ciascuna Parte in forza dell'organizzazione interna, assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti eventualmente ospitati presso la propria sede di competenza.

## Art. 4

### Coperture assicurative

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della eventuale frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente accordo. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Università ospitante al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Parti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature della Parte ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Le Parti garantiscono che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale coinvolto nelle attività non potrà utilizzare le attrezzature di proprietà della controparte senza preventiva autorizzazione.

Negli accordi attuativi di cui all'art.1 sarà inserito l'elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso le sedi di ciascuna Parte.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi di riservatezza**

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno – direttamente o indirettamente - dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 6**

##### **Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale**

Le Parti garantiscono che sia data adeguata rilevanza ai soggetti coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente accordo verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione.

Le parti si impegnano inoltre a concordare, mediante appositi accordi e in ogni caso secondo buona fede, il regime di accesso alle informazioni tra le Parti, di proprietà, di utilizzo e di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione dei progetti scientifici collaborativi.

Il deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi avverrà sulla base degli effettivi apporti delle Parti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

#### **Art.7**

##### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione del GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul Trattamento dei dati personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.

Il Titolare del trattamento dei dati personali per l'UPO è il Rettore pro tempore

Il Titolare del trattamento dei dati personali per Arpa è il Direttore Generale.

## **Art. 8**

### **Comitato Guida e Comitato Tecnico-scientifico**

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti convengono di costituire un apposito Comitato Guida, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto per l'Università dal Rettore pro tempore (o suo delegato) e per Arpa dal Direttore Generale (o suo delegato) con il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali.

Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito del presente Accordo, il Comitato Guida individuerà, entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del presente Accordo, un apposito Comitato Tecnico-scientifico composto minimo da n. 2 (due) rappresentanti per ogni Parte.

Il Comitato Tecnico-scientifico avrà il compito di definire le linee di sviluppo specifiche per ciascuna linea progettuale ed avrà l'obbligo di monitorare l'andamento dei singoli progetti avviati in collaborazione, la loro attuazione ed i risultati conseguiti. Il Comitato Tecnico-scientifico riferirà annualmente al Comitato Guida in merito alle attività intraprese ed ai risultati conseguiti e proporrà nuove possibili attività da intraprendere nell'ambito del presente Accordo.

## **Art. 9**

### **Durata e recesso**

Il presente accordo ha la durata di tre anni e sarà rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti approvato dai competenti Organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione.

Ciascuna Parte ha facoltà di recedere, per giustificati motivi, dal presente accordo tramite comunicazione alla controparte da inviare entro tre mesi dalla scadenza del medesimo.

In caso di recesso o risoluzione dell'accordo, le Parti concordano di permettere la conclusione delle attività in corso oggetto degli accordi attuativi di cui all'art.1.

## **Art. 10**

### **Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

## **Art. 11**

### **Spese, bollo e firma digitale**

Il presente accordo, in unico originale, è firmato digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalle Parti, in maniera paritetica, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"

#### **Art.12 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme vigenti in materia.

Torino,

Università degli Studi del Piemonte Orientale  
IL RETTORE PRO TEMPORE  
(*Prof. Gian Carlo Avanzi*)

Arpa Piemonte  
IL DIRETTORE GENERALE  
(*ing. Angelo Robotto*)